

# STATUTO DI ANCI EMILIA ROMAGNA

## TITOLO I – STRUTTURA POLITICO ORGANIZZATIVA

### Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede

1. L'Associazione regionale dei Comuni dell'Emilia Romagna, denominata anche ANCI Emilia Romagna, si rifà alle tradizioni ed alle aspirazioni autonomistiche delle popolazioni residenti nel territorio emiliano-romagnolo, sede della nascita, agli inizi del secolo scorso, del movimento associazionistico delle autonomie.
2. L'Associazione è un'associazione senza scopo di lucro, autonoma regionale, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), come previsto dallo Statuto nazionale, ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso.
3. L'Associazione ha sede in Bologna.
4. Il logo dell'Associazione è rappresentato da un'immagine stilizzata che rappresenta un profilo di paese, con edifici, torrette e porticati di colore, nella versione a colori positiva, Blu (**Blu Anci**: PMS 281 C, CMYK 100, 85, 5, 35 ; RGB 0, 38, 100; Bianco nero K 100%; HTML 002664; RAL 5002; 3M 100-37) e da tre parole: EMILIA ROMAGNA anci poste una sotto l'altra al di sotto dell'immagine, le parole sono allineate a sinistra, in linea con il lato sinistro della seconda torre. Le parole EMILIA e ROMAGNA sono scritte in maiuscolo in Rosso (**Rosso Anci**: PMS 1807 C; CMYK 11, 95, 71, 33; RGB 158, 48, 57; Bianco nero K 100%; HTML 9E3039; RAL 3031; 3M 100-23), la parola anci è scritta in minuscolo in Blu Anci, come l'immagine sovrastante. La riproduzione del Marchio/Logo deve avvenire, a seguito di autorizzazione di ANCI Emilia-Romagna, utilizzando solo supporti digitali originali rilasciati dall'ufficio incaricato.

### Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione regionale tutela le autonomie locali, perseguendo la piena attuazione e l'applicazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e della Costituzione, nell'ordinamento statale e regionale, nella prassi delle attività amministrative, nonché nei rapporti con la società civile, rappresenta e sostiene i diritti e gli interessi degli Enti locali ed assume tutte le iniziative necessarie a questo fine.
2. L'ANCI Emilia Romagna persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza, rappresentatività; promuove e diffonde la coscienza dei valori dell'autonomia, della sussidiarietà, del decentramento.
3. L'Associazione regionale persegue l'affermazione del ruolo istituzionale dei Comuni nell'ambito della società emiliano-romagnola, stabilendo rapporti permanenti con gli organi e le articolazioni dello Stato, della Regione, degli altri

Enti pubblici e strutture loro dipendenti, con le rappresentanze delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, politiche, anche al fine di sostenere tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

4. L'Associazione promuove e sostiene lo sviluppo di politiche regionali di sistema insieme con le altre rappresentanze istituzionali locali, volte a valorizzare il ruolo delle Autonomie Locali, nonché l'azione dei Comuni e dei soggetti ad essi collegati per il riconoscimento delle proprie prerogative istituzionali nell'ambito dei processi ascendenti e discendenti inerenti la formazione e l'attuazione delle leggi regionali.

5. L'Associazione rappresenta gli Enti Locali associati della Regione e persegue gli obiettivi generali dell'Associazione nazionale nel territorio regionale; costituisce il livello fondamentale dell'Associazione nazionale unitamente alle altre Associazioni regionali, con le quali può addivenire a forme di intesa e collaborazione inerenti alla realizzazione di specifici progetti di comune interesse; espleta tutti i compiti non espressamente riservati all'Associazione nazionale, e contribuisce, anche in forma autonoma, all'esercizio di quelli attribuiti a quest'ultima. Si rapporta con le Associazioni che rappresentano altri Enti Locali esistenti e operanti sul territorio regionale.

### Articolo 3 – Compiti

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 2, l'Associazione può:

- a) promuovere in modo diretto, anche attraverso società a cui partecipa, ovvero in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione europea e loro Enti, convegni, seminari di studio e occasioni formative, ricerche, sondaggi, studi;
- b) sviluppare forme di relazione e di informazione con gli Enti associati e con altri Enti pubblici, al fine di realizzare il confronto delle esperienze, degli studi e degli approfondimenti riguardanti problemi tecnici, organizzativi, finanziari e giuridici di interesse per gli Enti associati;
- c) la pubblicazione di studi, ricerche, relazioni, documentazioni e la loro diffusione fra gli Enti associati.
- d) curare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti il sistema delle autonomie locali e, a tali fini, riceve dai medesimi Enti Soci e dalla pubblica amministrazione, centrale e regionale, tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi di interesse per il sistema autonomistico rappresentato.

2. L'Associazione eroga agli Enti associati i servizi informativi e di comunicazione sociale e pubblica, di assistenza tecnica e di consulenza, altri servizi rientranti tra le proprie finalità istituzionali, nonché attività di formazione. Detti servizi e attività possono essere svolti anche su incarico di altre pubbliche amministrazioni

e di soggetti anche privati rappresentativi di interessi diffusi nel territorio regionale.

3. Ai fini della realizzazione delle iniziative indicate al comma 1, l'Associazione può stipulare convenzioni o addivenire ad intese o protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati, con enti non profit, laddove individui una confluenza di obiettivi ed interessi riguardanti il medesimo territorio.

4. L'Associazione può realizzare le iniziative ed erogare i servizi indicati ai commi 1 e 2 mediante organismi in forma societaria, nei quali detenga una partecipazione anche non maggioritaria o di controllo.

L'Associazione può anche costituire organismi che, ottenuto l'accreditamento, agiscano in qualità di enti certificatori della qualità negli appalti pubblici di forniture e di servizi degli Enti Locali.

La costituzione di o la partecipazione a organismi societari, associativi, fondazionali è deliberata dal Consiglio regionale, il quale adotta anche gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti dell'Associazione nei medesimi organismi. L'indicata delibera del Consiglio regionale definisce anche le modalità mediante le quali gli indirizzi debbono essere recepiti da detti organismi, nonché i contenuti essenziali dei loro Statuti e gli strumenti mediante i quali avviene il referto e il controllo in ordine al rispetto dei medesimi indirizzi impartiti e ai risultati conseguiti nella gestione.

5. L'Associazione, può agire in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 163/2006, nonché di soggetto aggregatore, previo ottenimento dell'iscrizione nel relativo elenco, per conto degli Enti Soci per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per l'affidamento della realizzazione di lavori pubblici, strumentali all'esercizio delle attività istituzionali degli Enti associati.

6. L'Associazione promuove la difesa, anche in giudizio, delle funzioni attribuite agli Enti associati e degli interessi delle comunità locali nei confronti dello Stato, della Regione, dei gestori di pubblici servizi, delle Agenzie Autonome pubbliche, nonché di altri enti pubblici e privati.

#### **Articolo 4 – Soci**

1. Sono Soci dell'Associazione regionale i Comuni dell'Emilia Romagna che liberamente vi aderiscono, le Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, le Province, nonché altri Enti e Associazioni di Comuni, che condividano le finalità del presente Statuto e di quello dell'ANCI nazionale e ne accettino tutti i contenuti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. Per quanto attiene all'adesione, al recesso e alla decadenza dall'Associazione regionale si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto nazionale dell'ANCI.

3. Ciascun Socio dell'Associazione riceve le prestazioni di servizio e di

rappresentanza erogate da ANCI Emilia Romagna. L'Associazione può richiedere integrazioni finanziarie e compensi ai soci che si avvalgono di servizi specifici richiesti, in correlazione ai costi occorrenti per la loro erogazione.

#### **Articolo 5 – Rapporti istituzionali e con il Consiglio delle Autonomie Locali:**

1. L'Associazione rappresenta il sistema dei Comuni dell'Emilia Romagna e delle loro articolazioni dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione europea, al Comitato delle Regioni, al Parlamento e al Governo della Repubblica, alle Regioni, agli organi delle varie pubbliche amministrazioni e ad ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse locale.
2. L'Associazione cura i rapporti politici e istituzionali con la Regione Emilia Romagna, favorisce il coordinamento con le Associazioni o sezioni regionali delle Province (UPI), dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), come previsto dallo Statuto nazionale, e UNCEM.
3. L'Associazione inoltre designa i rappresentanti delle autonomie locali in ogni organismo, di qualsiasi natura, in cui sia prevista la rappresentanza di Comuni e Città metropolitane o di altri enti aderenti all'Associazione.
4. Il Consiglio regionale attiva e sviluppa interazioni con il Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'articolo 123, comma 4 della Costituzione e dall'articolo 23 dello Statuto della Regione Emilia Romagna. In conformità alla normativa regionale, l'Associazione può supportare, con proprio personale e con propri consulenti, l'attività e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali e delle sue strutture di servizio.

#### **Articolo 6 – Relazioni con forme associative ed altri organismi**

1. L'Associazione valorizza il ruolo delle forme associative, delle agenzie e dei soggetti gestori di servizi pubblici operanti nel sistema degli Enti Locali, attivando sedi e strumenti di consultazione e confronto permanente in forma diretta e con l'associazione delle aziende dei servizi pubblici Confservizi e Cispel.

#### **Articolo 7 – Organi**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea Regionale;
  - b. il Consiglio regionale;
  - c. l'Ufficio di Presidenza;
  - d. il Presidente;
  - e. un Revisore dei Conti.
2. L'Assemblea dell'Associazione, a maggioranza assoluta di voti, potrà variare il numero e la composizione degli Organi.
3. La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, è incompatibile con quella di componente del Governo, di

Presidente, di Consigliere o di Assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.

4. Le adunanze degli organi, nonché degli altri organismi, dell'associazione possono svolgersi anche mediante videoconferenza purché consentano l'identificazione e la legittimazione degli intervenuti, nonché la possibilità di intervento di coloro che partecipino all'assemblea mediante videoconferenza.

#### **Articolo 8 – Assemblea regionale**

1. L'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione. Essa opera in seduta ordinaria, straordinaria e congressuale.

2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o da un suo delegato, scelto fra i componenti dei propri organi elettivi, dei Comuni e degli altri Enti associati, che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

3. I componenti del Consiglio regionale e i componenti del Consiglio nazionale dell'ANCI eletti dall'Associazione regionale partecipano all'Assemblea con voto consultivo, a meno che non siano delegati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dalla medesima eletto, che può essere coadiuvato da uno o più Vice Presidenti.

#### **Articolo 9 – Assemblea regionale Congressuale, Ordinaria e Straordinaria**

1. L'Assemblea Congressuale è convocata in seduta congressuale ogni 5 anni per l'elezione degli organi di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettere b) e d), e dei Delegati al Congresso di ANCI Nazionale, ai sensi dell'art. 12.7 dello Statuto nazionale.

2. L'Assemblea Congressuale potrà nominare uno o più segretari, tre o più scrutatori, tre o più membri della Commissione di verifica poteri.

3. All'Assemblea Congressuale, prima di ogni votazione, gli organi esecutivi dell'Associazione presentano una relazione sull'attività svolta nel quinquennio, nonché il rendiconto della situazione finanziaria dell'Associazione.

4. L'Assemblea Congressuale elegge quaranta (40) membri del Consiglio regionale e il Presidente.

5. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno.

6. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Congressuale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

7. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di rappresentanti di almeno la metà degli Enti associati della Regione Emilia Romagna. In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno 1/10 degli associati. Ad ogni associato che intervenga in Assemblea con diritto di voto possono essere attribuite da altri associati fino ad un massimo di cinque (5) deleghe.

**8. L'Assemblea Ordinaria:**

- determina gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'Associazione;
- verifica e valuta l'attività gestionale dell'Associazione;
- approva lo Statuto e le sue modifiche;
- in seguito alle elezioni amministrative parziali, procede alle necessarie sostituzioni dei componenti scaduti degli organi dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina un Commissario liquidatore;

9. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando lo richieda il Consiglio regionale a maggioranza assoluta, ovvero almeno 1/10 dei componenti dell'Assemblea stessa. L'Assemblea è valida con il numero legale indicato nel precedente comma 7.

10. L'avviso di convocazione straordinaria deve contenere le indicazioni del motivo che ne ha dato la causa e l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data della riunione.

11. In caso di urgenza, il termine di cui al comma 6 è ridotto alla metà.

12. Di ogni convocazione va data tempestivamente notizia alla Presidenza nazionale dell'ANCI, che può inviare propri rappresentanti ad assistere ai lavori.

**Articolo 10 – Consiglio regionale: composizione e funzionamento**

1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta (60) membri:

- a) quaranta (40) unità sono elette direttamente dall'Assemblea Congressuale tra i Sindaci degli Enti associati- in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le Province, dei Comuni e degli altri Enti associati.
- b) Venti ( 20) unità sono costituite dai 10 Sindaci delle città di: Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, da 9 coordinatori provinciali dell'Associazione regionale, dal, dal Coordinatore regionale dei piccoli Comuni,

2. L'elezione del Consiglio regionale avviene con sistema proporzionale su liste contrapposte con unico voto di preferenza, ovvero su lista concordata nell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale.

3. Il Consiglio regionale resta in carica per cinque anni ed è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi.

4. Esso deve essere convocato straordinariamente quando ne sia richiesta la convocazione da 1/5 dei suoi componenti.

5. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere inviato almeno tre giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 1/5 dei Consiglieri. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

### **Articolo 11 – Consiglio regionale: attribuzioni**

1. Nella sua prima riunione, il Consiglio regionale nomina, a maggioranza assoluta dei presenti, il Direttore e il Revisore dei conti.
2. Il Consiglio regionale può decidere di assumere direttamente il Direttore ed il Revisore dei conti viene scelto tra gli iscritti all'Albo nazionale dei Revisori contabili.
3. Il Consiglio regionale:
  - a) raccoglie ed elabora gli elementi che sono necessari ai fini dell'approvazione delle delibere di competenza dell'Assemblea e cura l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) delibera la costituzione di organismi anche in forma societaria o la partecipazione anche non maggioritaria o di controllo ai medesimi, nonché la costituzione di organismi associativi o fondazionali finalizzati allo svolgimento di iniziative o alla gestione di servizi rientranti nei compiti dell'Associazione;
  - c) adotta gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso organismi e società partecipate;
  - d) nomina il Comitato di redazione degli eventuali organi di stampa dell'Associazione;
  - e) provvede, infine, a quanto occorra per il perseguimento delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e che non sia di competenza di altri Organi della stessa o del Direttore;
  - f) delibera in materia di quote associative addizionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39.1 dello Statuto ANCI Nazionale.
  - g) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché, nella prima seduta successiva, le variazioni di bilancio;

### **Articolo 12 – Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Associazione, scelti dal Presidente tra i membri del Consiglio Regionale.

Sono invitati permanentemente, senza diritto di voto:

- il Coordinatore del Coordinamento dei Piccoli Comuni
- i Coordinatori Provinciali qualora non siano stati nominati vice Presidenti.

2. L'Ufficio di Presidenza:

- a. approva il Regolamento di disciplina dell'attività operativa, contrattuale e di gestione dell'Associazione;
- b. approva i programmi di attività e gli atti di indirizzo in materia di contratti, convenzioni, intese, protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati;
- c. conferisce procure speciali a membri del medesimo Consiglio o al Direttore per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- d. determina eventuali indennità del Revisore dei conti;

- e. determina la retribuzione del Direttore;
- f. istituisce le Commissioni e le Consulte interne permanenti di lavoro e ne nomina i componenti;
- g. istituisce i Dipartimenti e i Centri studio;
- h. costituisce Gruppi di Lavoro;
- i. approva i Regolamenti sul funzionamento degli organi, delle articolazioni organizzative sub-regionali, nonché eventualmente i Regolamenti di disciplina del funzionamento di Dipartimenti, Centri Studio, Commissioni, Consulte permanenti interne;
- l. provvede all'adozione dello schema di bilancio annuale di previsione, nonché delle eventuali variazioni, e del conto consuntivo, corredati di relazioni illustrative del Direttore Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei conti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

#### **Articolo 13 – Coordinamenti Provinciali AncI**

1. Il Consiglio Regionale promuove la costituzione, sostiene lo sviluppo, coordina l'attività dei coordinamenti provinciali di ANCI.
2. Il coordinamento provinciale di ANCI è costituito dai Sindaci dei Comuni della provincia e opera come rafforzamento del radicamento territoriale dell'Associazione e come raccordo tra gli associati e le attività dell'ANCI regionale.
3. Ogni coordinamento provinciale nomina, tra i Sindaci del coordinamento, un Coordinatore che è componente di diritto del Consiglio regionale e che opera in stretta relazione con la struttura operativa regionale e con il Direttore dell'ANCI regionale.
4. Per la promozione delle attività locali i coordinatori Provinciali usano il logo di Anci Emilia-Romagna, secondo le specifiche indicazioni d'uso autorizzate dall'Associazione regionale. E' vietato qualsiasi utilizzo del logo regionale in forme diverse da quella indicata all'art. 1, comma 4 del presente Statuto.
5. I coordinatori provinciali sono invitati permanenti alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, qualora non siano stati nominati Vice Presidenti.

#### **Articolo 14 – Coordinamento dei Piccoli Comuni**

1. Il Presidente nomina, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, il coordinatore dei Piccoli Comuni che rappresenterà nelle sedi associative le istanze e la realtà dei piccoli Comuni.
2. Il consiglio regionale può, con proprio regolamento, disciplinare i criteri di costituzione e coordinamento dei Piccoli Comuni. Il coordinatore nominato fa parte di diritto del Consiglio regionale ed è membro dell'Ufficio di Presidenza.



#### **Art. 15 – Coordinamento dei Consigli comunali**

1. Il Coordinamento dei Consigli Comunali ha il compito di approfondire e rappresentare i temi della democrazia consigliare, delle procedure di partecipazione e quelli connessi alle funzioni specifiche che la legge assegna ai Consigli Comunali I.
2. L'Ufficio di Presidenza ad inizio anno definisce e programma le attività attuative del presente articolo.

#### **Art. 16 – Coordinamento delle Unioni di Comuni**

1. Il Coordinamento delle Unioni di Comuni ha il compito di approfondire i diversi profili attinenti alle funzioni specifiche che le Unioni gestiscono in forma associata.
2. L'Ufficio di Presidenza ad inizio anno definisce e programma le attività attuative del presente articolo.

#### **Articolo 17 – Presidente e Vice Presidenti**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Congressuale tra i Sindaci in carica dei Comuni associati.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio, di fronte a terzi e nei rapporti esterni.
3. Previa delibera del Consiglio regionale, il Presidente può conferire procure speciali per il compimento di singoli atti o di categorie di atti a membri del Consiglio regionale, al Direttore o al Direttore amministrativo.
4. Al Presidente spetta:
  - a) convocare e presiedere il Consiglio regionale;
  - b) sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio regionale, coordinare l'attività degli Organi dell'Associazione e contribuire ad attuarne le decisioni;
  - c) nominare i rappresentanti dell'Associazione, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, negli organismi esterni, nonché nelle società partecipate;
  - d) sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale gli atti di gestione che non sono compresi tra le materie attribuite o delegate al Direttore;
  - e) convocare e presiedere le Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali, nonché il Consiglio regionale.
5. In caso di assoluta urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio regionale, che debbono essere sottoposti alla ratifica del medesimo Consiglio nella sua prima riunione.
6. Il Presidente può nominare fino ad un massimo di otto (8) Vice Presidenti, e fra questi un Vice Presidente vicario, scelti tra i componenti del Consiglio regionale. La nomina è sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Regionale.

7. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

8. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assemblea regionale entro trenta giorni provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

#### **Articolo 18 – Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori Contabili, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità dell'Associazione.

2. Il Revisore dei conti esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e li accompagna con una relazione all'esame dell'Assemblea Ordinaria, nonché redige una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione da presentare all'Assemblea.

3. Il Revisore dei conti è invitato alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio regionale, dell'Assemblea.

4. Il Revisore dei conti ha durata pari a quella del Consiglio regionale.

#### **Articolo 19 – Verbali**

1. Di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio regionale va redatto, a cura del Direttore o di un suo collaboratore, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

2. Ogni verbale è sottoposto all'approvazione dell'Organo nella successiva seduta.

#### **Articolo 20 – Incompatibilità, Ineleggibilità, decadenza**

1. I componenti degli Organi collegiali che per cinque (5) sedute consecutive non vi partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

2. La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli Organi sociali – Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, Presidente o Consigliere eletto di Circoscrizione o di altro Ente associato – è motivo di decadenza dalla carica.

3. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata agli interessati contestualmente alla sostituzione.

4. L'appartenenza agli organi dell'Associazione non potrà superare i due mandati consecutivi.

#### **Articolo 21 Dipartimenti, Centri Studio e Gruppi di Lavoro**

1. L'Ufficio di Presidenza può istituire Dipartimenti e Centri Studio al fine di analizzare e approfondire tematiche ed aspetti di particolare rilievo per gli Enti associati.

2. L'Ufficio di Presidenza approva i Regolamenti riguardanti la disciplina del

funzionamento dei Dipartimenti e dei Centri Studio.

3. Qualora ne venga ravvisata la necessità, l'Ufficio di Presidenza o la Direzione possono costituire Gruppi di Lavoro per l'analisi, lo studio e l'approfondimento di aspetti e problematiche di qualunque natura, quand'anche siano attinenti ad una singola area tematica.

#### **Articolo 22 – Commissioni, Consulte**

1. L'Ufficio di Presidenza approva i Regolamenti riguardanti la disciplina del funzionamento delle Commissioni, delle Consulte interne permanenti, istituiti per l'esame e lo studio dei fondamentali problemi di interesse degli associati.

2. Commissioni e Consulte esprimono pareri richiesti dagli Organi dell'Associazione e possono formulare proposte di circolari su temi di particolare rilievo per gli associati.

3. Di tali organismi possono far parte sia amministratori che funzionari qualificati degli Enti associati o esperti nelle materie considerate.

#### **Articolo 23 – Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali**

1. Il Presidente dell'Associazione, o un vice Presidente da lui delegato, partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali, costituita ai sensi dell'art. 22 dello Statuto nazionale al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività e della gestione fra Associazione nazionale ed Associazioni regionali.

## **TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 24 – Struttura amministrativa**

1. L'Associazione regionale è dotata di una struttura amministrativa costituita sia da personale distaccato dai Comuni associati secondo la normativa vigente, sia da personale assunto dall'esterno. Tale struttura dovrà assicurare l'attività necessaria per l'attuazione delle decisioni adottate dagli Organi sociali e tenere i libri e le documentazioni previste dalla legge.

2. Ogni documentazione inerente all'attività degli Organi dell'Associazione è conservata presso gli uffici della medesima.

#### **Articolo 25 – Il Direttore**

1. Il Direttore ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione regionale nelle materie a lui attribuite dal presente Statuto, ovvero delegategli dal Presidente previa delibera dell'Ufficio di Presidenza.

2. Il Direttore sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, ne organizza l'attività in attuazione delle decisioni degli organi sociali, si avvale

della struttura amministrativa e, propone al Presidente le nomine dei rappresentanti dell'Associazione presso enti e organismi terzi.

Spetta al Direttore in particolare:

- i. dare attuazione alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- ii. formulare proposte di deliberazione da sottoporre agli organi competenti dell'Associazione ed esprimere i relativi pareri per quanto di propria competenza;
- iii. firmare la corrispondenza di carattere ordinario, nonché emanare pareri, circolari, note di lettura e gli altri atti che non sono di competenza del Presidente;
- iv. definire, di concerto con il Direttore Amministrativo, programmi di attività formative e di aggiornamento per gli amministratori locali ed il personale dei Comuni associati;
- v. proporre la partecipazione a progetti di ricerca e ad altre iniziative a valere su finanziamenti europei, nazionali e regionali, promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. ,
- vi. stipulare contratti, convenzioni, intese, protocolli di intesa non onerosi con soggetti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità perseguite dall'Associazione, sulla base degli atti di indirizzo impartiti dal Consiglio regionale;

3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio regionale e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto ma con diritto di intervenire, e provvede, anche avvalendosi di un collaboratore, alla redazione dei verbali di tali adunanze. Tali verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore e, nella successiva adunanza, sono posti all'approvazione degli organi competenti.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni di coordinamento dei Direttori/Segretari regionali dell'ANCI e, secondo quanto concordato col Presidente, alle riunioni degli organi nazionali dell'ANCI.

5. Il Direttore è informato in ordine alla corretta tenuta della contabilità, nonché alla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio regionale, nella prima seduta successiva all'Assemblea congressuale, e dura in carica un quinquennio.

7. Ove non diversamente disposto dal Consiglio Regionale, la carica di Direttore è attribuita al Direttore Amministrativo che viene nominato secondo le disposizioni del successivo Articolo 26, comma 2.

8. Al Direttore, qualora sia assunto per decisione del Consiglio regionale, è riconosciuta una retribuzione per l'attività svolta, il cui ammontare è indicato nel contratto individuale di lavoro, ed è determinato dall'Ufficio di Presidenza, tenuto conto di quanto prevede il CCNL del settore Dirigenti Regioni ed Autonomie Locali e il contratto nazionale ANCI.

### Articolo 26– Il Direttore Amministrativo

1. Il direttore Amministrativo sovrintende all'amministrazione ed alla conservazione del patrimonio dell'associazione, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza legale, solo ed esclusivamente, nell'esercizio di quelle specifiche attribuzioni di competenza che gli sono riconosciute dalle norme statutarie ovvero che gli sono state delegate dal Presidente, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Al medesimo spetta, in particolare:

- a) assicurare il regolare funzionamento della struttura amministrativa;
- b) esercitare il potere di spesa in attuazione delle previsioni di bilancio e nei limiti del budget assegnati;
- c) dirigere la struttura amministrativa ed il personale assegnato alla medesima;
- d) coordinare l'attività degli uffici, definire la struttura organizzativa, nominare i responsabili della medesima, sottoscrivere i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
- e) assumere ogni determinazione inerente alla assegnazione, al comando del personale dei comuni associati, nonché all'assunzione dei dipendenti dell'associazione;
- f) conferire incarichi a consulenti di particolare e riconosciuta competenza, nonché a collaboratori esterni con riguardo a specifici progetti;
- g) stipulare contratti, convenzioni, intese, protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità perseguite dall'associazione, sulla base degli atti di indirizzo impartiti dal Consiglio regionale;
- h) decidere in merito alla partecipazione a progetti di ricerca e ad altre iniziative a valere su finanziamenti europei, nazionali e regionali, promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, nonché sottoscrivere i relativi atti;
- i) adottare tutte le misure di coordinamento e di organizzazione necessarie per l'acquisito di beni e servizi nonché all'affidamento della realizzazione di lavori pubblici per conto degli Enti associati, laddove l'Associazione agisca in qualità di centrale di committenza ovvero di soggetto aggregatore.
- j) sostituire il Direttore, nei casi di assenza e/o impedimento di questi, ovvero sostituirlo, nell'eventualità che questi rassegni le dimissioni dall'incarico, fino alla nomina del nuovo Direttore.

2. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Presidente, con successiva ratifica da parte del Consiglio Regionale.

3. Il direttore amministrativo è responsabile della tenuta della contabilità, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione

4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni del coordinamento dei

Direttori/Segretari regionali dell'ANCI e, secondo quanto concordato col Presidente, alle riunioni degli organi nazionali dell'ANCI, rappresentando l'Associazione regionale in relazione alle specifiche attribuzioni di competenza che gli sono riconosciute dal presente statuto.

5. Il Direttore Amministrativo può nominare uno o più Vice Direttori Amministrativi che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento o in caso di dimissioni fino alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo.

6. Al Direttore Amministrativo, qualora sia assunto per decisione del Presidente, è riconosciuta una retribuzione per l'attività svolta, il cui ammontare è indicato nel contratto individuale di lavoro, tenuto conto di quanto prevede il CCNL del settore Dirigenti Regioni ed Autonomie Locali e il contratto nazionale ANCI.

#### **Articolo 27 – Risorse finanziarie, Patrimonio**

1. Le risorse finanziarie dell'Associazione, iscritte nel bilancio annuale di previsione, sono costituite:

- a) dai trasferimenti effettuati da ANCI nazionale come quota parte della contribuzione sociale dei Comuni, nell'importo determinato secondo le norme statutarie di ANCI Nazionale;
- b) da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'ANCI per la realizzazione dell'oggetto sociale.
- c) da eventuali addizionali alle quote annuali obbligatorie, per il finanziamento delle Associazioni regionali, come previsto dallo Statuto nazionale;
- d) da corrispettivi derivanti dall'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- e) da contributi della Regione, nonché di altri enti pubblici e privati;
- f) da corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività di servizio, di attività di assistenza e formazione a favore degli Enti associati, nonché da altre attività previste dal presente Statuto;
- g) da contributi volontari, nonché da altre entrate.

2. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, per quanto possibile, a procedere al rimborso delle spese che gli eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del loro mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali, nelle Commissioni, nelle Consulte e nei Gruppi di lavoro di cui fanno parte.

3. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione.

4. In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

### Articolo 28 – Bilancio annuale di previsione, conto consuntivo, esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio annuale di previsione è presentato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 dicembre per l'anno successivo e approvato dal Consiglio regionale, unitamente al parere del Revisore dei conti, nel primo Consiglio regionale successivo a tale data. Con le stesse modalità il Consiglio Regionale approva anche il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Le variazioni da apportare al bilancio annuale di previsione sono approvate dal Consiglio regionale nella prima seduta utile, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il parere del Collegio dei Revisori.
4. I bilanci dell'Associazione sono redatti su formulari CEE.
5. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta (30) giorni dall'approvazione, all'ANCI nazionale.
6. La gestione finanziaria dell'Associazione è sottoposta al sistema di controlli e sanzioni disciplinato dall'apposito regolamento nazionale, proposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali. Ai fini della trasparenza anche i bilanci sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni degli Enti locali.

### Articolo 29 – Attività contrattuale

L'attività contrattuale dell'Associazione è effettuata in conformità all'apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, nonché alle disposizioni di legge applicabili.

## TITOLO III – NORME FINALI

### Articolo 30 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio regionale o da 1/10 dei componenti dell'Assemblea Ordinaria, e sono approvate dalla medesima Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti.
2. Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, o in sede di Assemblea straordinaria, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale.

### Articolo 31 – Modalità delle votazioni

1. Ai fini della determinazione dei quorum nel calcolo dei votanti di cui al presente Statuto, le astensioni non vengono considerate.

### Articolo 32 – Norme di rinvio e varie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dallo Statuto nazionale dell'ANCI e alle norme del Codice civile in quanto applicabili. Per le esigenze di disciplina dell'attività operativa, contrattuale e di gestione dell'Associazione e per le articolazioni organizzative sub-regionali, il Consiglio regionale adotta un apposito Regolamento.

### **Articolo 33 – Scioglimento degli organi sociali o dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione regionale possono essere sciolti secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale dell'ANCI.

2. L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

3. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina un Commissario liquidatore, il quale, attenendosi alle direttive impartite nella stessa delibera di nomina, dopo aver provveduto al pagamento delle passività, devolve il patrimonio residuo dell'Associazione all'ANCI nazionale o ad enti che perseguono finalità simili all'Associazione regionale o, in mancanza, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel territorio regionale, che perseguono finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.